CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DA PARTE DELLA BANCA	
(DECRETO LEGISLATIVO N. 267 DEL 18.8.2000)	
L'anno il giorno del mese	
Presso la Sede Municipale, avanti a me	
Segretario del Comune di Formigara, autorizzato a rogare i contratti in forma	
pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art.17-	
comma 68 legge 127 del 15/05/1997, si sono costituiti:	
Il Comune di Formigara (Prov. Di Cremona)	
Codice Fiscale/Partita IVA n.00333310191 con sede in Formigara –	
Piazza Europa 11 in seguito denominato/a "Ente" rappresentato/a	
danella	
qualità di in base alla delibera n	
in data, divenuta esecutiva ai sensi di legge	
E	
La BANCA con Sede Sociale in	
Direzione Generale presso	
In seguito denominata "Tesoriere"	
rappresentata da nella qualità di	
premesso	
• che l'Ente contraente è sottoposto al regime di tesoreria unica "mista" di	
eui all'art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997, da attuarsi con le modalità	
applicative di cui alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della	
1	

programmazione economica n. 50 del 18 giugno 1998;	
• che le disponibilità dell'Ente, in base alla natura delle entrate, affluiscono	
sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome dell'Ente medesimo	
presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul	
conto di tesoreria. Sulla prima affluiscono le entrate costituite dalle	
assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente, direttamente o	
indirettamente, dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da	
operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi	
finanziari dello Stato; sul conto di tesoreria sono depositate le somme	
costituenti entrate proprie dell'Ente;	
• che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del	
1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente	
utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti disposti dall'Ente, fatto salvo	
quanto specificato nell'ambito dell'articolato con riferimento all'utilizzo di	
somme a specifica destinazione,	
si conviene e si stipula quanto segue:	
Art. 1	
Affidamento del servizio	
1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere in forma completamente	
meccanizzata presso lo sportello sito nel Comune di Formigara ubicato n Via	
, nei giorni dal lunedì al venerdì negli stessi	
giorni in cui sono aperti gli sportelli bancari e con orario	
Inoltre le operazioni di incasso e	
pagamento possono essere effettuate in circolarità aziendale presso tutte le	
Filiali della Banca con aggiornamento on-line dei	
2	

dati contabili dell'Ente. L'Istituto di credito è tenuto a riservare al servizio di	
tesoreria del comune almeno un addetto, impegnandosi sin da ora alla	
sostituzione dello stesso per i periodi di assenza, in modo da garantire	
celerità nel servizio.	
Il Tesoriere, qualora non abbia uno sportello aperto sul territorio comunale,	
si impegna all'apertura dello sportello entro mesi dall'aggiudicazione;	
pertanto se alla data suddetta lo sportello non sarà operativo si avrà la	
decadenza automatica della concessione e risarcimento danni quantificati sin	
d'ora in €, da trattenersi sulla cauzione di cui al	
successivo art. 21 . E' vietato il subappalto del servizio e la cessione del	
contratto, anche parziali a pena di decadenza di diritto della presente	
concessione.	
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 21, viene	
svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti dell'Ente nonché	
ai patti di cui alla presente convenzione. Nel caso l'aggiudicazione avvenga	
in data successiva al 1.01.2011 la decorrenza del contratto sarà il primo	
giorno del mese successivo a quello di aggiudicazione, ferma restando la	
data di scadenza.	
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le	
parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 213 del D.Lgs. n. 267 del	
2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i	
perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per	
migliorarne lo svolgimento; in particolare, si porrà ogni cura per introdurre,	
appena ciò risulti possibile, un sistema basato su mandati di pagamento,	
ordinativi di incasso ed altri documenti sottoscritti elettronicamente, con	

interruzione della relativa produzione cartacea. Per la formalizzazione dei	
relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.	
Art. 2	
Oggetto e limiti della convenzione	
1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il	
complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell'Ente e, in	
particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti	
capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, con l'osservanza delle norme	
contenute negli articoli che seguono; il servizio ha per oggetto, altresì,	
l'amministrazione titoli e valori di cui al successivo art. 17.	
2. Esula dall'ambito del presente accordo la riscossione delle "entrate	
patrimoniali e assimilate" nonché dei contributi di spettanza dell'Ente,	
affidata sulla base di apposita convenzione; è esclusa altresì la riscossione	
delle entrate tributarie affidata ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. n. 446 del	
15 dicembre 1997. In ogni caso, le entrate di cui al presente comma	
pervengono, nei tempi tecnici necessari, presso il conto di tesoreria.	
3. L'Ente costituisce in deposito presso il Tesoriere - ovvero impegna in altri	
investimenti alternativi gestiti dal Tesoriere stesso - le disponibilità per le	
quali non è obbligatorio l'accentramento presso la Sezione di tesoreria	
provinciale dello Stato; qualora previsto nel regolamento di contabilità	
dell'Ente, presso il Tesoriere sono aperti appositi conti correnti bancari	
intestati all'Ente medesimo per la gestione delle minute spese economali.	
Art. 3	
Esercizio finanziario	
1. L'esercizio finanziario dell'Ente ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio	
4	

e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono	
effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente.	
Art. 4	
Riscossioni	
1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso	
emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati	
progressivamente e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro	
dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel	
caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e	
con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.	
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere:	
la denominazione dell'Ente;	
la somma da riscuotere in cifre ed in lettere;	
l'indicazione del debitore;	
• la causale del versamento;	
la codifica di bilancio e la voce economica;	
la codifica SIOPE	
• il numero progressivo dell'ordinativo per esercizio finanziario, senza	
separazione tra conto competenza e conto residui;	
l'esercizio finanziario e la data di emissione;	
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di	
quietanza;	
• l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata	
indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;	
• l'annotazione "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera". In	
5	

caso di mancata annotazione, il Tesoriere imputa le riscossioni alla	
contabilità infruttifera.	
3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia, in luogo e vece dell'Ente, regolari	
quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario,	
compilate con procedure informatiche e moduli meccanizzati o da staccarsi	
da apposito bollettario fornito dall'Ente e composto da bollette numerate	
progressivamente.	
4. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione dell'Ente, le somme che i	
terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore dell'Ente stesso,	
rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del	
versamento, la clausola espressa "salvi i diritti dell'ente". Tali incassi sono	
segnalati quotidianamente all'Ente stesso, il quale emette i relativi ordinativi	
di riscossione entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente	
indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il	
termine del mese in corso; detti ordinativi devono recare la seguente dicitura:	
"a regolarizzazione del sospeso n", rilevato dai dati	
comunicati dal Tesoriere.	
5. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il	
Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla	
competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, provvede a registrare	
la riscossione. In relazione a ciò l'Ente emette, nei termini di cui al	
precedente comma 4, i corrispondenti ordinativi a copertura.	
6. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali	
intestati all'Ente e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il	
prelevamento dai conti medesimi è disposto esclusivamente dall'Ente	
	1

mediante emissione di ordinativo cui è allegata copia dell'estratto conto	
postale comprovante la capienza del conto. Il Tesoriere esegue l'ordine di	
prelievo al massimo entro 15 giorni mediante emissione di assegno postale e	
 accredita all'Ente l'importo corrispondente al lordo delle commissioni di	
 prelevamento.	
 7. Le somme di soggetti terzi rivenienti da depositi in contanti effettuati da	
tali soggetti per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono	
incassate dal Tesoriere contro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla	
quietanza di tesoreria e trattenute su conto transitorio.	
 8. Il Tesoriere non è tenuto ad accettare versamenti a mezzo di assegni di	
conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al	
tesoriere.	
Art. 5	
Pagamenti	
Pagamenti	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento.	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente. 3. I mandati di pagamento devono contenere:	
Pagamenti 1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dall'Ente su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilità dell'Ente ovvero, nel caso di assenza o impedimento, da persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di cui al medesimo regolamento. 2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dall'Ente.	

• l'indicazione del creditore o dei creditori o di chi per loro è tenuto a	
rilasciare quietanza, con eventuale precisazione degli estremi necessari per	
l'individuazione dei richiamati soggetti nonché del codice fiscale ove	
richiesto;	
 l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare; 	
• la causale del pagamento;	
• la codifica di bilancio e la voce economica, nonché la corrispondente	
dimostrazione contabile di disponibilità dello stanziamento sia in caso di	
imputazione alla competenza sia in caso di imputazione ai residui	
(castelletto);	
• la codifica SIOPE	
• gli estremi del documento esecutivo in base al quale è stato emesso il	
mandato di pagamento;	
• il numero progressivo del mandato di pagamento per esercizio	
finanziario;	
I'esercizio finanziario e la data di emissione;	
 l'eventuale indicazione della modalità agevolativa di pagamento prescelta 	
dal beneficiario con i relativi estremi;	
• le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di	
quietanza;	
• l'annotazione, nel caso di pagamenti a valere su fondi a specifica	
destinazione: "pagamento da disporre con i fondi a specifica destinazione".	
In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto	
indenne dall'Ente in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del	
vincolo medesimo;	
8	

• la data, nel caso di pagamenti a scadenza fissa il cui mancato rispetto comporti penalità, nella quale il pagamento deve essere eseguito; • l'eventuale annotazione "pagamento indilazionabile gestione provvisoria". 4. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da <u>obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - </u> ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge; previa richiesta presentata di volta in volta oppure tramite R.I.D. e firmata dalle stesse persone autorizzate a sottoscrivere i mandati, la medesima operatività è adottata anche per i pagamenti relativi ad utenze e rate assicurative. Gli ordinativi a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni - o nel minor tempo eventualmente indicato nel regolamento di contabilità dell'Ente - e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: 'a copertura del sospeso n.', rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. 5. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dall'Ente dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere. Qualora il Comune

abbia necessità di ritirare i mandati pagati e regolarmente quietanzati, dovrà

farne richiesta scritta al Tesoriere. Provvederà quindi a rilasciare allo stesso

copie autentiche dei mandati ritirati, sulle quali figurerà debitamente

sottoscritta per l'Istituzione dal Direttore della medesima e per il Comune dal

Responsabile del Servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal

Regolamento di contabilità ovvero, in caso di assenza o impedimento, da	
altra persona abilitata a sostituirli ai sensi e con i criteri di individuazione di	
cui al medesimo regolamento con la seguente dicitura: "Ritirato il mandato	
originale che è stato rinvenuto regolare e debitamente quietanzato. Se ne dà	
pertanto discarico al Tesoriere".	
6. Salvo quanto indicato al precedente comma 3, ultima linea, il Tesoriere	
esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del	
bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di	
legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da	
apposito elenco fornito dall'Ente.	
7. I mandati di pagamento emessi in eccedenza ai fondi stanziati in bilancio	
ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in	
tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso	
procede alla loro restituzione all'Ente.	
8. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero	
utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 10, l'anticipazione di	
tesoreria deliberata e richiesta dall'Ente nelle forme di legge e libera da	
vincoli.	
9. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino	
irregolari, in quanto privi di uno qualsiasi degli elementi sopra elencati, non	
sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o	
cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o	
discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre. E' vietato il	
pagamento di mandati provvisori o annuali complessivi. Qualora ricorra la	
gestione provvisoria, il Tesoriere esegue il pagamento solo in presenza delle	
province province designed in pagamento solo in presenza delle	

relative annotazioni sul mandato o sulla distinta accompagnatoria degli	
ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento.	
10. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul	
mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare	
sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il	
timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede	
ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione	
meccanografica, da consegnare all'Ente unitamente ai mandati pagati, in	
allegato al proprio rendiconto.	
11. I mandati sono ammessi al pagamento, di norma, il giorno lavorativo	
bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere. In caso di	
pagamenti da eseguirsi in termine fisso indicato dall'Ente sull'ordinativo - per	
i quali si renda necessaria la raccolta di un 'visto' preventivo - e per il	
pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, l'Ente medesimo deve-	
consegnare i mandati entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancabile	
precedente alla scadenza. Il Tesoriere, stante il rispetto da parte dell'Ente di	
quanto previsto dal presente articolo, risponde qualora vengano effettuati	
tardivi versamenti di imposte e contributi delle sanzioni ed interessi	
comminati dagli Enti impositori a seguito delle predette violazioni.	
12. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che	
dovessero rimanere interamente o parzialmente inestinti al 31 dicembre,	
commutandoli d'ufficio in assegni circolari non trasferibili ovvero utilizzando	
_	
altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario.	
3. L'Ente si impegna a non consegnare mandati al Tesoriere oltre la data del	
15 dicembre, ad eccezione di quelli relativi ai pagamenti aventi scadenza	
	İ

perentoria successiva a tale data e che non sia stato possibile consegnare	
entro la predetta scadenza del 15 dicembre.	
14. Eventuali commissioni, spese e tasse inerenti l'esecuzione di ogni	
pagamento ordinato dall'Ente ai sensi del presente articolo sono poste a	
carico dei beneficiari tenuto conto di quanto indicato nel successivo art. 18.	
In particolare le spese di bonifico saranno pari ad euro	
Pertanto, il Tesoriere trattiene dall'importo nominale del mandato	
l'ammontare degli oneri in questione ed alla mancata corrispondenza fra le	
somme pagate e quella dei mandati medesimi sopperiscono formalmente le	
indicazioni - sui titoli, sulle quietanze o sui documenti equipollenti - degli	
importi dei suddetti oneri. Qualora vengano emessi nello stesso giorno	
mandati di pagamento a favore del medesimo beneficiario il Tesoriere dovrà	
applicare una unica commissione. Nel caso di accreditamento delle	
retribuzioni ai dipendenti in conti correnti accesi presso istituti di credito	
diversi dalla Bancasi applica la valuta compensata.	
15. Su richiesta dell'Ente, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi	
pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.	
16. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, l'Ente si	
impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a	
produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del	
proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti,	
corredandoli della prevista distinta, debitamente compilata. Il Tesoriere, al-	
ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona	
le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la	
seadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.	

17. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da	
delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di	
legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari,	
anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.	
Resta inteso che qualora, alle scadenze stabilite, siano mancanti o	
insufficienti le somme dell'Ente necessarie per il pagamento delle rate e tale	
circostanza non sia addebitabile al Tesoriere (ad esempio per insussistenza di	
fondi da accantonare o per mancato rispetto da parte dell'Ente degli obblighi	
di cui al successivo art. 13, comma 2), quest'ultimo non è responsabile del	
mancato o ritardato pagamento e non risponde delle indennità di mora	
eventualmente previste nel contratto di mutuo.	
18. L'Ente, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento	
di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la	
stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati	
al Tesoriere entro e non oltre il quinto giorno lavorativo bancabile precedente	
alla scadenza (con anticipo all'ottavo giorno ove si renda necessaria la	
raccolta di un 'visto' preventivo di altro pubblico ufficio), apponendo sui	
medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il	
mediante giro fondi dalla contabilità di questo Ente a	
quella di intestatario della contabilità n.	
presso la medesima Sezione di tesoreria	
provinciale dello Stato".	
Art. 6	
Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti	
1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di	
3 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 1 2	

importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere,	
comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie,	
devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti di	
cui al presente articolo.	
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, l'Ente e il	
Tesoriere adottano la seguente metodologia:	
 l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle 	
somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto	
al successivo comma 3); in assenza totale o parziale di dette somme, il	
pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla	
contabilità speciale dell'Ente;	
 in assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento 	
ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i	
criteri e con le modalità di cui al successivo art. 12.	
3. L'Ente si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle	
disponibilità impiegate in investimenti finanziari.	
4. L'Ente tiene indenne il Tesoriere dalle conseguenze derivanti dal mancato	
rispetto del principio di cui al comma 1 qualora non possa procedersi	
all'utilizzo di somme a specifica destinazione giacenti presso il Tesoriere per	
assenza di attivazione da parte dell'Ente dei presupposti di cui all'art. 195 del	
D. Lgs. N. 267 del 2000, richiamati al successivo art. 12.	
Art. 7	
Trasmissione di atti e documenti	
1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dall'Ente	
al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia	
ar resorters in oranic eronologico, accompagnan da distinta in doppia copia	
14	

num	nerata progressivamente e debitamente sottoscritta dagli stessi soggetti	
abili	itati alla firma degli ordinativi e dei mandati, di cui una, vistata dal	
Teso	oriere, funge da ricevuta per l'Ente. La distinta deve contenere	
l'ind	licazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa	
dell'	importo globale di quelli precedentemente consegnati.	
2. L	Ente, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso	
e de	ei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe,	
le g	generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti	
ordi	nativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta	
imp	egnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della	
com	nunicazione.	
3. L	L'Ente trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità e il	
rego	olamento economale - se non già ricompreso in quello contabile - nonché	
le lo	oro successive variazioni.	
4. A	Il'inizio di ciascun esercizio, l'Ente trasmette al Tesoriere:	
•	il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e	
della	a sua esecutività;	
•	l'elenco dei residui attivi e passivi, sottoscritto dal responsabile del	
serv	rizio finanziario ed aggregato per risorsa ed intervento.	
5. N	lel corso dell'esercizio finanziario, l'Ente trasmette al Tesoriere:	
• le	e deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di	
risei	rva ed ogni variazione di bilancio;	
• lo	e variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di	
riaec	certamento, dopo l'approvazione del conto consuntivo.	
	Art. 8	

	Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere	
	1. Il Tesoriere tiene aggiornato e conserva il giornale di cassa; deve, inoltre,	
	conservare i verbali di verifica e le rilevazioni periodiche di cassa.	
	2. Il Tesoriere mette a disposizione dell'Ente copia del giornale di cassa e	
	invia, con periodicità di cui al successivo art. 14, l'estratto conto. Inoltre,	
	rende disponibili i dati necessari per le verifiche di cassa sia ordinarie che	
	straordinarie.	
	2. Nel rispetto delle relative norme di legge, il Tesoriere provvede alla	
	compilazione e trasmissione alle Autorità competenti dei dati periodici della	
	gestione di cassa; provvede, altresì, alla consegna all'Ente di tali dati.	
	Art. 9	
	Verifiche ed ispezioni	
	1. L'Ente e l'organo di revisione dell'Ente medesimo hanno diritto di	
	procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in	
	custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed	
	ogni qualvolta lo ritengano necessario ed opportuno. Il Tesoriere deve-	
	all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili	
	relative alla gestione della tesoreria.	
	2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui	
	all'art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi	
	alla gestione del servizio di tesoreria: di conseguenza, previa comunicazione	
	da parte dell'Ente dei nominativi dei suddetti soggetti, questi ultimi possono	
	effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In	
	pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio	
	finanziario o da altro funzionario dell'Ente, il cui incarico sia eventualmente	
	16	
4		

previsto nel regolamento di contabilità.	
Art. 10	
Anticipazioni di tesoreria	
1. Ai sensi dell'art. 222 del D. Lgs. n. 267 del 2000, il Tesoriere, su richiesta	
dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata	
dalla deliberazione dell'organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni	
di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai	
primi tre titoli di bilancio di entrata dell'ente accertate nel consuntivo del	
penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in	
volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a	
momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l'utilizzo della linea di	
credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza dei fondi	
disponibili sul conto di tesoreria e sulle contabilità speciali, nonché assenza	
degli estremi per l'applicazione della disciplina di cui al successivo art. 12.	
2. L'Ente prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il	
rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento degli interessi nella	
misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di	
utilizzare.	
3. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni	
non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla	
movimentazione delle anticipazioni l'Ente, su indicazione del Tesoriere e nei	
termini di cui al precedente art. 5, comma 4, provvede all'emissione dei	
relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se	
necessario alla preliminare variazione di bilancio.	
4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente estingue	
, r == 1	
17	

immediatamente l'esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni	
di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante, all'atto del	
conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché facendogli	
assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati	
nell'interesse dell'Ente.	
5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto	
dell'Ente, ove ricorra la fattispecie di cui al comma 4 dell'art. 246 del D.Lgs.	
n. 267 del 2000, può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di	
detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di	
tesoreria.	
Art. 11	
Garanzia fideiussoria	
1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dall'Ente,	
può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori.	
L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una	
quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del	
precedente art. 10.	
Art. 12	
Utilizzo di somme a specifica destinazione	
1. L'Ente, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs n. 267 del 2000, previa apposita	
deliberazione dell'organo esecutivo da adottarsi ad inizio dell'esercizio	
finanziario e subordinatamente all'assunzione della delibera di cui al	
precedente art. 10, comma 1, può, all'occorrenza e nel rispetto dei	
presupposti e delle condizioni di legge, richiedere di volta in volta al	
Tesoriere, attraverso il proprio servizio finanziario, l'utilizzo, per il	
, r r r	
1.0	

pagamento di spese correnti, delle somme aventi specifica destinazione. Il	
ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota	
corrispondente dell'anticipazione di tesoreria che, pertanto, deve risultare già	
richiesta, accordata e libera da vincoli. Il ripristino degli importi	
momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i primi	
introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero	
pervengano in contabilità speciale. In quest'ultimo caso, qualora l'Ente	
abbia attivato anche la facoltà di cui al successivo comma 4, il ripristino dei	
vincoli ai sensi del presente comma ha luogo successivamente alla	
ricostituzione dei vincoli di cui al citato comma 4.	
2. L'Ente per il quale sia stato dichiarato lo stato di dissesto non può	
esercitare la facoltà di cui al comma 1 fino all'emanazione del decreto di cui	
all'art. 261, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.	
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme	
a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle	
giacenti sul conto di tesoreria. Il ripristino degli importi momentaneamente	
liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da	
ricostituire in contabilità speciale.	
4. Resta ferma la possibilità per l'Ente, se sottoposto alla normativa inerente	
 le limitazioni dei trasferimenti statali di cui all'art. 47, comma 2, della L. n.	
 449 del 27 dicembre 1997, di attivare l'utilizzo di somme a specifica	
destinazione - giacenti in contabilità speciale - per spese correnti a fronte	
delle somme maturate nei confronti dello Stato e non ancora riscosse. A tal	
 fine l'Ente, attraverso il proprio servizio finanziario, inoltra, di volta in volta,	
apposita richiesta al Tesoriere corredata dell'indicazione dell'importo	
	1

massimo svincolabile. Il ripristino degli importi momentaneamente liberati	
dal vincolo di destinazione ha luogo non appena si verifichi il relativo	
accredito di somme da parte dello Stato.	
5. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui	
sono destinate ha luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il	
Tesoriere. A tal fine, il Tesoriere gestisce le somme con vincolo attraverso	
un'unica 'scheda di evidenza', comprensiva dell'intero 'monte vincoli'.	
Art. 13	
Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento	
1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni,	
non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche	
d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al	
pagamento delle spese ivi individuate.	
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente quantifica	
preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese	
ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con	
immediatezza al Tesoriere.	
3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non	
comprese nella delibera stessa, l'Ente si attiene altresì al criterio della	
cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno.	
Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l'Ente rilascia una certificazione	
in ordine al suddetto impegno.	
L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del	
rendiconto della gestione - titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal	
de pagament encuati da	

Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri	
accessori conseguenti.	
Art. 14	
Tasso debitore e creditore	
1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 10,	
viene applicato un interesse nella seguente misura:	
la cui liquidazione ha luogo con cadenza Il Tesoriere	
procede, pertanto, di iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria	
degli interessi a debito per l'Ente, trasmettendo all'Ente l'apposito riassunto	
scalare. L'Ente emette i relativi mandati di pagamento entro trenta giorni	
dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4.	
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere	
autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere	
durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle condizioni di	
tasso di volta in volta stabilite dalle parti.	
3. Sulle giacenze di cassa dell'Ente viene applicato un interesse nella	
seguente misura: la cui liquidazione ha	
luogo con cadenza, con accredito, di	
iniziativa del Tesoriere, sul conto di tesoreria, trasmettendo all'Ente	
l'apposito riassunto a scalare. L'Ente emette i relativi ordinativi di	
riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 4, comma	
Art. 15	
Onere contrattuale (quando previsto)	
1. Il Tesoriere, a fronte della concessione del servizio di tesoreria, erogherà	
all'Ente, nel corso della durata del contratto, una somma annua di	
21	

€(operazione non soggetta ad IVA in	
base alla risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 17 del 06.02.2001) a titolo	
di contributo annuo a sostegno di iniziative istituzionali dell'Ente.	
Tale corrispettivo non potrà in alcun modo essere vincolato nella sua	
destinazione. L'erogazione avverrà entro il 30 giugno di ogni esercizio di	
riferimento.	
Art. 16	
Resa del conto finanziario	
1. Il Tesoriere, al termine dei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio,	
rende all'Ente, su modello conforme a quello approvato con D.P.R. n. 194	
del 31 gennaio 1996, il "conto del Tesoriere", corredato dagli allegati di	
svolgimento per ogni singola voce di bilancio, dagli ordinativi di incasso e	
dai mandati di pagamento, dalle relative quietanze ovvero dai documenti	
meccanografici contenenti gli estremi delle quietanze medesime.	
2. L'Ente, entro e non oltre due mesi dal completamento della procedura di	
parifica, invia il conto del Tesoriere alla competente Sezione giurisdizionale	
della Corte dei Conti.	
3. L'Ente trasmette al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del	
conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli	
eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto, nonché la	
comunicazione in ordine all'avvenuta scadenza dei termini di cui all'art. 2	
della L. n. 20 del 14 gennaio 1994.	
Art. 17	
Amministrazione titoli e valori in deposito	
1. Il Tesoriere assume in custodia ed amministrazione, alle condizioni	
22	

concordate, i titoli ed i valori di proprietà dell'Ente.	
2. Il Tesoriere custodisce ed amministra, altresì, i titoli ed i valori depositati	
da terzi per cauzione a favore dell'Ente.	
3. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nel	
 regolamento di contabilità dell'Ente.	
Art. 18	
Corrispettivo e spese di gestione	
1. Per il servizio di cui alla presente convenzione non spetta al Tesoriere	
alcun compenso.	
2. Il rimborso al Tesoriere delle spese postali e bonifici sostenute per conto	
dell'Ente e per cui non sia stato possibile il recupero dal beneficiario, degli	
oneri fiscali ha luogo con periodicità trimestrale; il Tesoriere procede, di	
iniziativa, alla contabilizzazione sul conto di tesoreria delle predette spese,	
trasmettendo apposita nota-spese sulla base della quale l'Ente, entro trenta	
giorni dalla scadenza dei termini di cui al precedente art. 5, comma 4, emette	
i relativi mandati. La gratuità del servizio è riferita sia alla tenuta dello	
specifico conto di tesoreria che alla tenuta degli altri conti intestati all'Ente	
rientranti nell'oggetto del servizio.	
Art. 19	
Gestione informatizzata del servizio di tesoreria	
Il tesoriere dichiara di impegnarsi senza pretesa di alcun compenso alla	
 realizzazione di un collegamento on-line tra il Ced del Tesoriere e dell'Ente	
per la visualizzazione e lo scambio di documenti contabili con spese a carico	
del Tesoriere entro il primo mese dall'affidamento del servizio	
Art. 20	
22	
23	

Servizi aggiuntivi (se previsti)	
Il Tesoriere dispone di uno sportello Bancomat nel territorio comunale o si	
impegna ad aprirlo entro mesi dall'aggiudicazione del	
servizio;	
Art. 21	
Garanzie per la regolare gestione del servizio di tesoreria	
1. Il Tesoriere, a norma dell'art. 211 del D.Lgs. n. 267 del 2000, risponde, con	
tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio, di ogni somma e valore	
dallo stesso trattenuti in deposito ed in consegna per conto dell'Ente, nonché	
di tutte le operazioni comunque attinenti al servizio di tesoreria. A garanzia	
della corretta esecuzione del servizio il Tesoriere costituisce in favore del	
Comune di Formigara una cauzione pari a €	
con fidejussione La fidejussione prevede	
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del	
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2° del	
codice civile, non chè l'operatività della garanzia medesima entro e non oltre	
quindici giorni a semplice richiesta dell'Ente.	
La cauzione copre l'intera durata della convenzione e sarà svincolata decorsi	
180 giorni dal suo termine; la cauzione è dovuta anche in caso di proroga o	
rinnovo.	
Art. 22	
Risoluzione della convenzione	
Il Tesoriere concessionario del presente servizio si farà carico dei tutto	
quanto inerente all'eventuale passaggio di consegne dall'attuale Tesoriere.	
La presente convenzione può essere risolta dall'Ente al verificarsi di ripetute	
24	

inadempienze da parte del Tesoriere, anche riferite alla qualità del reso.	
Costituisce causa di risoluzione di diritto della convenzione il verificarsi di	
due contestazioni scritte per la medesima inadempienza e/o disservizio senza	
giustificazione, congruamente motivata ed accettata dall'Ente.	
Nel caso in cui il concessionario non attivi uno sportello nei termini di cui al	
precedente articolo 21, vi sarà decadenza automatica della concessione del	
servizio, senza necessità di comunicazione alcuna e fatti salvi i danni patiti e	
patendi dall'Ente.	
La risoluzione opera dal 1 gennaio dell'esercizio successivo per cui il-	
Tesoriere, sino a quella data, è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dalla	
presente convenzione.	
Art. 23	
Imposta di bollo	
1. L'Ente, su tutti i documenti di cassa e con osservanza delle leggi sul bollo,	
indica se la relativa operazione è soggetta a bollo ordinario di quietanza	
oppure esente. Pertanto, sia gli ordinativi di incasso che i mandati di	
pagamento devono recare la predetta annotazione, così come indicato ai	
precedenti artt. 4 e 5, in tema di elementi essenziali degli ordinativi di incasso	
e dei mandati di pagamento.	
Art. 24	
Durata della convenzione	
1. La presente convenzione avrà durata dal 1.1.2011 al 31.12.2015.	
2. Alla scadenza naturale l'Ente si riserva la facoltà di affidare, ai sensi	
dell'art. 57, comma 5, lettera b, del D. Lgs. 163/2006 il servizio di Tesoreria	
per un ulteriore periodo non superiore alla durata originaria e con espresso	
25	

atto deliberativo, qualora la legge vigente alla decadenza del contratto lo	
preveda espressamente.	
Art. 25	
Spese di stipula e di registrazione della convenzione	
1. Le spese di stipulazione e dell'eventuale registrazione della presente	
convenzione ed ogni altra conseguente sono a carico del Tesoriere. Agli	
effetti della registrazione, si applica il combinato disposto di cui agli artt.	
5 e 40 del D.P.R. n. 131 del 1986.	
2. Ai fini del calcolo dei diritti dovuti al segretario dell'Ente, ai sensi della	
legge 604/92, qualora lo stesso intervenga alla stipula della presente	
convenzione in veste di pubblico ufficiale rogante, si tiene conto del	
valore indicato all'art.15. Qualora questo valore fosse zero, si terrà conto	
dell'importo degli interessi attivi maturati dall'Ente negli ultimi cinque	
esercizi finanziari.	
Art. 26	
Rinvio	
1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge	
ed ai regolamenti che disciplinano la materia.	
Art. 27	
Foro Competente	
26	

Salvo quanto previsto dall'art. 240 del D. Lgs. 163/2006, le controversie che	
dovessero insorgere tra l'Ente e il Tesorire per l'interpretazione ed	
esecuzione della presente convenzione, sono deferite al giudice ordinario,	
fermo restando la facoltà, nell'ipotesi di accordo formale, di avvalersi di	
quanto previsto dagli artt. 241 e seguenti del D. Lgs. 163/2006.	
1. Foro competente è quello di	
Art. 28	
Domicilio delle parti	
1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla	
stessa derivanti, l'Ente e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso le	
rispettive sedi indicate nel preambolo della presente convenzione.	
Art. 29	
Tutela della riservatezza	
Il Tesoriere è tenuto a svolgere l'incarico nel rigoroso rispetto del diritto alla	
riservatezza dei soggetti.	
Il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, per le	
sole finalità connesse allo svolgimento dell'incarico ricevuto e tutti gli	
adempimenti conseguenti.	
I dati dovranno essere comunicati esclusivamente agli uffici interni all'Ente	
interessati al procedimento.	
Il trattamento dei dati sia in forma cartacea che informatica deve essere	
improntato ai criteri di sicurezza secondo le istruzioni impartite dall'Ente.	
Fermo restando l'esclusiva responsabilità del Tesoriere, qualsiasi violazione	
o abuso in tale senso comporta revoca della presente concessione.	

IL TESORIERE L'ENTE	
28	